



COMUNE DI MONTANERA

Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 18/04/2016

Oggetto :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno **duemilasedici**, addì **diciotto**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MASERA Tommaso	Sindaco	X	
CAULA Cristian	Consigliere		X
FORMENTO Ezio	Consigliere	X	
TOMATIS Ambra	Consigliere		X
GIUBERGIA Bruno	Consigliere	X	
RINAUDO Laura	Consigliere		X
POLITANO Andrea	Consigliere	X	
SERRA Adriano	Consigliere		X
CASTELLINO Bartolomeo	Consigliere	X	
RAVERA Paolo	Consigliere		X
TUVERI Daniela	Consigliere	X	
Totale		6	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **TASSONE dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MASERA Tommaso** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che partecipano alla trattazione del seguente argomento posto all'o.d.g. i seguenti Assessori esterni: Sigg. Sasia Davide e Sanino Silvio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTA la legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015 n.208) che ha stabilito con decorrenza 1.1.2016:

- a) LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 c.6 del d.l. 14.3.2011 n.23
- b) PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9.12.1998 n.431, l'imposta, determinata applicando stabilità dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%
- c) I TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.L. 29.3.2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, SONO ESENTI
- d) I TERRENI a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile SONO ESENTI
- e) PER I TERRENI NON POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI il valore resta quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2016, la rivalutazione del 25% ai sensi dell'art.3 c.51 legge 662/1996, ed un moltiplicatore pari a 135

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18.4.2016;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.55 del 7.3.2016 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio al 30.04.2016;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012; per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia il versamento dell'imposta va effettuato con bonifico bancario al Comune – con le seguenti coordinate di tesoreria B.C.C. CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA IBAN IBAN: IT10K0883349590000040812145- indicando nella causale il tipo di imposta versata, l'anno, se acconto/saldo e il codice fiscale;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici

mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

in base al regolamento comunale IUC viene assimilata alla abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata- dovrà essere fornita idonea dichiarazione con titoli che comprovino la richiesta di assimilazione-

- che in base alla legge di stabilità 2016 (legge 28.12.2015 n.208) sono recepite le seguenti disposizioni :

- LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9 c.6 del d.l. 14.3.2011 n.23

- PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9.12.1998 n.431, l'imposta, determinata applicando stabilità dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%

- TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- *variazione dell'aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,10 % ossia pari al 0,86%, INVARIATA RISPETTO AL 2015*

- *variazione dell'aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0 % ossia allo 0,4% INVARIATA RISPETTO AL 2015*

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dell'area competente;

Con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti espressi in modo palese:

D E L I B E R A

1) di stabilire per l'anno di imposta 2016 le seguenti aliquote:

COMUNE DI MONTANERA COD.CATASTALE F424

TIPOLOGIA	ALIQUOTA BASE DI LEGGE	ALIQUOTA COMUNE DI MONTANERA ANNO 2016	Codici Versamento F24
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1-A8-A9	0,4% detrazione € 200,00	0,4%	3912
ALTRI FABBRICATI	0,76%	0,86%	3918
AREE FABBRICABILI	0,76%	0,86%	3916
FABBRICATI CAT D	0,76%	0,86% di cui lo 0,76% statale	3925 stato 3930 comune
TERRENI AGRICOLI (*) POSSEDEUTI E CONDOTTI DA IAP O COL DIRETTI	esenti	Esenti (*)	
TERRENI AGRICOLI NON posseduti da COL DIRETTO O IAP	0,76%	0,86%	3914
Unità immobiliare posseduta da anziani o invalidi che acquisiscono residenza in istituti	SE EQUIPARATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL COMUNE NON DOVUTA	NON DOVUTA 0,4% PER A/1 A/8 A/9	
Cittadini iscritti all'AIRE come da legge n.80/2014 Escluse cat catastali A/1 A/8 A/9	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
U.I. APPARTENENTE E COOP ED, A PROPRIETA' INDIVISA ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DAL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 22.4.2008	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglimento O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
UNICO IMMOBILE POSSEDUTO E NON LOCATO DA PERSONALE IN SERV.PERM. A FORZE ARMATE E DI POLIZIA AD	NON DOVUTA	NON DOVUTA	

ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE, PERSONALE VV.FF. E CARRIERA PREFETTIZIA			
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
BENI MERCE OSSIA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA DALL'IMPRESA	NON DOVUTA	NON DOVUTA	
ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO A PARENTI ENTRO IL 1° GRADO ALLE CONDIZIONI DI LEGGE	0,76 BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	0,86 BASE IMPONIBILE RIDOTTA AL 50%	
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO	0,76 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA AL 75%	0,86 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA AL 75%	

TERRENI AGRICOLI: LEGGE DI STABILITA' 2016 – DECORRENZA 1.1.2016:

(*)Terreni agricoli. la Legge di stabilità esenta da IMU i terreni agricoli nei seguenti casi

- a) se posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, **indipendentemente dalla loro ubicazione;**
- b) se sono a immutabile destinazione **agro-silvo-pastorale** a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, **indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.**

Quindi, diventa rilevante la qualifica di IAP e di coltivatore diretto, con iscrizione agli elenchi previdenziali nella gestione agricola dell'Inps. Qualifica professionale e iscrizione Inps devono essere possedute dal soggetto passivo IMU, e cioè dal titolare di diritto reale sul terreno. Si chiarisce che sul terreno, condotto all'interno di una famiglia coltivatrice, esiste l'usufrutto da parte di persone pensionate non più iscritte negli elenchi previdenziali, il soggetto passivo deve pagare l'imposta.

- 2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni entro e non oltre il termine ultimo del 14 ottobre 2016
- 3) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 4) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 5) con il seguente esito della votazione separata 6 voti favorevoli su 6 presenti e votanti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MASERA Tommaso

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TASSONE dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 3 MAR. 2016 al 18 MAR. 2016 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo 267/2000.

OPPOSIZIONI: _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TASSONE dr. Giuseppe

- Per conferma del parere Tecnico Favorevole

Li, _____

IL RESP. DELL'UFF. TECNICO
F.to TURCO Geom. Mario

IL RESP. DI RAGIONERIA
F.to BRUNO Rag. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TASSONE dr. Giuseppe

IL REVISORE DEL CONTO
F.to PERICO Dr.ssa Roberta

IL RESP. DEL PROCEDIM.
F.to CANDELA Andrea

LA RESP. DEL SERVIZIO
F.to BENNATI Iria

- Comunicato ai Capigruppo in data _____ Prot. n. _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuto esecutivo in data _____

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 del TUEL 18/08/2000).
- Dichiarata immediatamente esecutiva.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TASSONE dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(TASSONE dr. Giuseppe)